

Allegato B

Criteria e modalità per l'imputazione presso il fondo rischi turismo e commercio dei fondi per l'abbattimento di interessi derivanti da contributi ai sensi delle leggi regionali n. 41/97 e n. 40/02, da parte dei Confidi operanti nei settori del commercio e del turismo, di cui alla L.R. 2/2015, art. 2, comma 2.

Al fine di garantire tramite il sistema dei confidi il rafforzamento dell'operatività delle PMI dei settori del turismo e del commercio e in particolare il sostegno alla liquidità, la Regione autorizza, ad imputare ad apposito fondo rischi commercio e turismo ex L.R. 2/2015, a copertura dell'attività di garanzia in essere, ancorchè erogata in data antecedente alla costituzione del fondo rischi medesimo, le risorse allocate, alla data del 31 dicembre 2014, presso i fondi per l'abbattimento degli interessi derivanti da contributi erogati o contributi concessi e non ancora erogati per le medesime finalità ai sensi delle leggi regionali n. 41/97 e n. 40/02.

1) Soggetti richiedenti e condizioni di ammissibilità

I confidi cui all'art. 13 decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, operanti nei settori del commercio e del turismo, beneficiari di contributi concessi ai sensi delle leggi regionali n. 41/97 e n. 40/02 e allocati presso i fondi per l'abbattimento interessi o concessi e non ancora erogati per le medesime finalità alla data del 31/12/2014;

2) Modalità di presentazione e contenuto della richiesta

Le richieste di autorizzazione devono essere presentate alla Regione Emilia-Romagna, entro 30 giorni della pubblicazione sul BURT del presente atto, esclusivamente mediante PEC³ (Posta elettronica certificata) all'indirizzo comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it. Fa fede esclusivamente la data di invio della PEC.

La richiesta, in regola con l'imposta di bollo, utilizzando il Mod. 1/B allegato e sottoscritta dal legale rappresentante del confido richiedente, dovrà essere corredata da:

- a) una relazione dettagliata dell'attività del confido e della necessità di attivare il fondo rischi turismo e commercio, nonché il quadro riassuntivo dei fondi esistenti e delle risorse da trasferire, delle risorse concesse e non ancora erogate di cui si chiede la liquidazione distinto per ciascuna legge regionale e l'allocatione al fondo rischi turismo e commercio;

³ I documenti dovranno essere prodotti in formato PDF e trasmessi attraverso la casella di posta elettronica certificata del soggetto richiedente. L'invio deve considerarsi andato a buon fine solo con la ricezione della ricevuta di consegna.

Ai fini della validità dell'invio telematico, è ammessa la sottoscrizione con firma digitale, ai sensi del comma 1, lett. a) del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni oppure con firma autografa, ai sensi dell'art. 38, comma 3 del DPR 445/2000 o successive modificazioni nonché dell'art. 65, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 82/2005.

L'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione.

In caso di firma autografa è necessario allegare copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.

b) lo Statuto vigente se non inviato in precedenza.

3) Motivi di inammissibilità

Costituiscono motivo di inammissibilità ed esclusione:

- d) la trasmissione della richiesta al di fuori dei termini previsti o mediante mezzi diversi da quello stabilito al paragrafo 2);
- e) la mancata sottoscrizione dell'istanza da parte del legale rappresentante del soggetto richiedente e/o mancata presentazione della fotocopia del documento di identità del firmatario in caso di sottoscrizione della stessa con firma autografa;
- f) la mancanza dei requisiti e condizioni di cui al paragrafo 1).

4) Istruttoria delle richieste e rilascio autorizzazioni

L'istruttoria viene effettuata dal Servizio regionale competente, che provvede alla verifica dei requisiti e delle condizioni richieste e, a tale fine, può chiedere anche mediante posta elettronica ordinaria, ogni ulteriore informazione e chiarimento a supporto dell'istruttoria stessa.

In caso di esito istruttorio negativo il responsabile del procedimento comunica, ai sensi dell'art.10 bis della legge 241/1990 e successive modificazioni, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, i richiedenti possono presentare osservazioni scritte corredate da eventuali documentazioni.

Terminata la fase istruttoria, l'autorizzazione viene rilasciata con provvedimento del Direttore Generale Attività Produttive, Commercio e Turismo.

Il termine per la conclusione del procedimento di autorizzazione è di 90 giorni, che decorrono dalla data di scadenza della presentazione delle richieste. Detto termine si intende sospeso per una sola volta e per non più di 30 giorni nel caso di richiesta di documentazione integrativa da parte del Servizio regionale competente e interrotto in caso di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di cui all'art. dell'art.10 bis della legge 241/1990 e successive modificazioni.

Dell'esito della richiesta presentata sarà data comunicazione a ciascun confidi richiedenti.

Il responsabile del procedimento è il dirigente responsabile del Servizio Commercio, Turismo e Qualità Aree Turistiche, Viale A. Moro, 38 - 40127 Bologna (tel. 051.527.63.16, e-mail comtur@regione.emilia-romagna.it), ufficio cui è possibile prendere visione degli atti del procedimento stesso.

La presente sezione vale a tutti gli effetti quale "comunicazione di avvio del procedimento" di cui agli artt. 7 e 8 della legge 241/90 e successive modificazioni.

5) Obblighi a carico dei confidi

I confidi hanno l'obbligo di:

- a) pubblicare sul proprio sito internet le condizioni generali per la concessione della garanzia nonché le condizioni generali del finanziamento per l'impresa previste nelle convenzioni stipulate con gli istituti di credito;
- b) procedere, dopo la concessione della garanzia, ai controlli a campione sui requisiti e condizioni dichiarati in sede di presentazione della domanda nella misura minima del 5% del numero delle imprese beneficiarie;
- c) comunicare preventivamente alla Regione, in caso di liquidazione del Confidi, i motivi e le cause di scioglimento (In tale caso le somme derivanti da contributi regionali ancora giacenti presso tali enti spettano alla Regione Emilia-Romagna);
- d) presentare, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione relativa all'utilizzo del fondo al 31/12 all'anno precedente, sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale o del collegio dei revisori dei conti, comprensiva dell'elenco dei soggetti garantiti, dell'importo iniziale garantito e del residuo in essere nonché il valore dell'agevolazione concessa, espresso in ESL.

La regione si riserva la facoltà di chiedere, a campione, la documentazione relativa alle operazioni.

6) Imprese ammissibili e requisiti di ammissibilità

Le imprese devono possedere, alla data di presentazione della richiesta di garanzia, i seguenti requisiti:

- a) avere almeno una sede operativa in Emilia Romagna risultante da relativa visura camerale;
- b) avere le caratteristiche di PMI di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 e all'allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014;
- c) essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente;
- d) possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali e assistenziali nei confronti di INPS e INAIL;
- e) assenza di cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art.67 del D.Lgs.6/9/2011 n.159 e successive modificazioni (Codice antimafia);
- f) possedere il merito creditizio, ad eccezione delle operazioni fino a € 50.000,00;
- g) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità

aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;

- h) rispettare il massimale previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
- i) esercitare un'attività economica identificata come prevalente, rientrante nelle seguenti sezioni ATECO ISTAT 2007:

G – Commercio all'ingrosso e al dettaglio, con esclusione dei seguenti codici: 45.11.02, 45.19.02, 45.31.02, 45.40.12, 45.40.22, 45.40.3, 45.40.30;

H – impianti sportivi di risalita 49.39.01;

I – Attività di alloggio e ristorazione;

N – Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, limitatamente alle divisioni: servizi di prenotazione e attività connesse 79, Organizzazione convegni e fiere 82.3, parchi di divertimento e tematici 93.21.0;

R – Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento, limitatamente alla classe: stabilimenti balneari 93.29.20;

S – Altre attività di servizi, limitatamente alla classe Servizi di centri per il benessere fisico 96.04.20.

Il possesso dei suddetti requisiti deve essere attestato dall'impresa richiedente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e verificati dal confidi nel rispetto di quanto previsto alla lettera b) del paragrafo 5.

7) Operazioni finanziarie ammissibili

Sono ammissibili le operazioni di finanziamento il cui importo massimo è pari a € 150.000,00 e la durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 120 mesi, finalizzate a:

a) liquidità delle imprese che hanno subito danni a seguito di calamità naturali, a condizione che le stesse abbiano sede operativa o amministrativa nel territorio e allegghino alla richiesta di garanzia una perizia tecnica di valutazione dei danni;

b) reintegro di liquidità delle imprese che vantano crediti verso imprese clienti a condizione che:

- il finanziamento sia concesso nel limite massimo dell'importo delle fatture scadute e non quietanzate già emesse dalle imprese nei confronti delle imprese debitorie,

- le imprese allegghino alla richiesta di garanzia copia delle fatture scadute e non quietanzate relative ai beni e servizi venduti alle imprese debentrici;

b) reintegro di liquidità per oneri e altre esigenze finanziarie dell'impresa quali ad esempio la copertura del costo complessivo del lavoro dipendente, purché le imprese allegghino adeguata documentazione giustificativa;

d) cambiali finanziarie;

e) acquisto di scorte o di altre forniture;

f) investimenti, effettuati anche nei 12 mesi precedenti la relativa richiesta, a condizione che essi afferiscano a sedi operative localizzate in Emilia Romagna.

8) Caratteristiche e misura della garanzia

La garanzia - diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile ed escutibile a prima richiesta - è rilasciata all'istituto di credito per un importo massimo garantito non superiore al 80% dell'importo di ciascun finanziamento.

9) Costi massimi delle operazioni

Operazione Finanziaria garantita	Costo di istruttoria	Costi connessi alla garanzia
Fino a € 30.000,00	300 + iva	1,5 % ad inizio operazione + 0,05% per ogni anno o frazione di anno
Oltre € 30.000,00	400 + iva	1,5 % ad inizio operazione + 0,05% per ogni anno o frazione di anno

10) Intensità e forma dell'aiuto

Le garanzie sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla GUUE del 24 dicembre 2013, serie L352.

I confidi prima di concedere l'aiuto, sono obbligati a richiedere alle imprese, una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, sottoscritta dal legale rappresentante relativa a qualsiasi altro aiuto "de minimis" ricevuto dall'impresa unica⁴, durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso, entro il

⁴ Ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del regolamento (UE) n. 1407/2013 s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti

quale si prevede la concessione dell'aiuto stesso, al fine di accertare che l'agevolazione concedibile sotto forma di garanzia, sommata a tutti gli altri aiuti "de minimis" eventualmente ottenuti dall'impresa unica, non comporti il superamento del massimale "de minimis".

I confidi comunicano per iscritto alle imprese beneficiarie l'importo, espresso in Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), dell'agevolazione ricevuta sotto forma di garanzia, e circa il carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al regolamento (UE) n. 1407/2013 e citandone il titolo e il riferimento di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'intensità agevolativa della garanzia, espressa in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), è calcolata, a cura del confidi ai sensi del Metodo nazionale approvato con decisione della Commissione Europea C (2010) n. 4505 del 6.07.2010. In particolare l'ESL è calcolata quale differenza tra a) e b), dove a) è il costo teorico di mercato della garanzia per la copertura dei prestiti per il capitale circolante e per gli investimenti, attualizzato al tasso europeo di riferimento alla data di concessione della garanzia, come previsto dal Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle imprese e b) l'eventuale commissione versata dall'impresa.

di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni, per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione "de minimis" si dovrà tener conto degli aiuti "de minimis" ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall'impresa richiedente l'aiuto, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, fra le quali esiste, nell'ambito dello stesso Stato membro, almeno una delle sopra indicate relazioni. Infatti, ai fini della verifica del rispetto del massimale, "le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria". Si dovrà inoltre tener conto del fatto che, nel caso di fusioni o acquisizioni (articolo 3, paragrafo 8 del regolamento (UE) n. 1407/2013) tutti gli aiuti "de minimis" accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati in capo al nuovo soggetto o al soggetto che lo avrà acquisito. Nel caso invece di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte (articolo 3, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1407/2013) l'importo degli aiuti "de minimis" ottenuti dall'impresa originaria deve essere attribuito all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.